



FIPAV TRIBUNALE FEDERALE

43.17.18 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: CARBOGNANI IVAN, GUIDETTI MARCO, PEROTTA PAOLO, PEDRONI OTTORINO, IOTTI MARINA

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente
Avv. Antonio Amato Vicepresidente
Avv. Andrea Ordine Componente

Si è riunito all'udienza del 30 Gennaio 2018 per la discussione del procedimento a seguito del deferimento della Procura Federale Reg.n.31.17.18 pervenuto il 12 Gennaio 2018 per i capi di incolpazione contestati nei confronti di:

CARBOGNANI IVAN, GUIDETTI MARCO, PEROTTA PAOLO, PEDRONI OTTORINO: per aver, in concorso tra di loro, in violazione dei principi informativi di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 e 18 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur., 2 Codice Comportamento CONI, dissimulando la loro volontà di imporre al C.T. FIPAV di Reggio Emilia nomine ad organismi federali, promosso tra gli arbitri del territorio una raccolta di firme su un testo, che non veniva mostrato ai firmatari, falsamente prospettato come semplice proposta, in tal modo operando per esautorare il Consiglio Territoriale dalle sue prerogative statuarie.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A - C - J dell'Art. 102 Reg. Giur.

PEDRONI OTTORINO: per aver, in violazione dei principi informativi di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 e 18 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur., 2 Codice Comportamento CONI, dato pubblica diffusione al verbale del Consiglio del CT FIPAV di Reggio Emilia del 31/7/2017, benchè lo stesso non fosse stato firmato dal Presidente di detto Organo Federale che aveva manifestato perplessità e contestazioni sul suo contenuto.

Contestata la aggravante di cui alla lettera A dell'Art. 102 Reg. Giur.

CARBOGNANI IVAN: per aver, in violazione dei principi informativi di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 e 18 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur., 2 Codice Comportamento CONI, assunto un comportamento denigratorio nei confronti del Presidente del CT FIPAV di Reggio Emilia, platealmente accusato di violare i suoi doveri istituzionali.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A - B - J dell'Art. 102 Reg. Giur.

IOTTI MARINA: per aver, in violazione dei principi informativi di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 e 18 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur., 2 Codice Comportamento CONI:

a) redatto e firmato il presunto verbale del Consiglio del CT FIPAV di Reggio Emilia del 20/2/2017, riunione in realtà mai tenutasi;

b) alterato il verbale del 20/4/2017 del CT FIPAV di Reggio Emilia, inserendovi la presenza del Revisore dei Conti Territoriale, in realtà assente;



- c) redatto e firmato il verbale del 31/7/2017 del CT FIPAV di Reggio Emilia falsamente indicando la presenza del Revisore dei Conti Territoriale ed omettendo di verbalizzare le dichiarazioni del Presidente del Comitato, che infatti non lo firmava, poi inoltrandolo alla Federazione Centrale, omettendo di informare di ciò il Presidente stesso;
- d) comunicato a tutte le società affiliate del territorio un particolare indirizzo di posta elettronica del Comitato, cui quelle avrebbero dovuto fare riferimento, senza autorizzazione del Presidente del Comitato che di tale iniziativa veniva tenuto all'oscuro;
- e) prevaricato i compiti del CT FIPAV di Reggio Emilia, autonomamente ufficializzando, rendendolo pubblico, il c.d. VADEMECUM per la stagione 2017-2018, mai discusso ed approvato in Consiglio, provvedendo anche a diffondere, in data successiva alle sue dimissioni ed alla cessazione di sua ogni funzione in seno al Comitato, una "errata corrige" millantando nei confronti del Responsabile Informatico, l'avallo del Presidente e così inducendo quello ad assecondarla nel suo intento;
- f) dato diffusione, in data 23/9/2017, presso tutte le società affiliate del territorio, ad una e-mail denigratoria nei confronti del Presidente del CT FIPAV di Reggio Emilia, accusandolo falsamente di violazione dei propri doveri istituzionali per averla epurata perché scomoda.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A-C-F-J dell'Art. 102 Reg- Giur.

Svolgimento del processo

Omissis..

PQM

Dichiara la sig.ra Iotti Marina responsabile per i fatti di cui all'atto di incolpazione e per l'effetto la sanziona con la sospensione da ogni attività federale per mesi sei; sanziona il tesserato Carbognani Ivan con la sospensione da ogni attività federale per mesi cinque ed i tesserati Guidetti Marco, Pedroni Ottorino e Perrotta Paolo con la sospensione per mesi tre. Fissa in giorni dieci il termine per il deposito della sentenza.
Roma, 30 Gennaio 2018

F.to ILPRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affisso il 30 Gennaio 2018